

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACCOLTA N. 16505
STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE S.p.A."**

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

ART. 1

E' costituita la Società per azioni sotto la denominazione sociale:

"LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE S.p.A."

ART. 2

La Società ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale attraverso la gestione dei servizi pubblici locali nei seguenti comparti: turismo, commercio, congressi e promozione di iniziative, fiere, attività sportive, ricreative e di benessere, aree portuali, parcheggi, trasporti in ogni forma e supporti alla mobilità, in proprio e per conto terzi, ed altri servizi che rivestano carattere di vasto interesse generale e sociale, anche in relazione alla opportunità deliberata dal Comune di Riva del Garda o dai Comuni d'ambito di servizio a cui eventualmente detto Comune faccia riferimento, di erogare i servizi medesimi e/o di gestire i patrimoni immobiliari e mobiliari agli stessi destinati, mediante la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative.

Inoltre essa ha per oggetto la realizzazione, organizzazione e gestione - in proprio o tramite altri Enti, di organizzazioni pubbliche e private - di strutture, infrastrutture, servizi, manifestazioni concernenti i comparti di cui al precedente capoverso.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società si potrà avvalere di altri soggetti pubblici, privati, società cooperative.

Essa può compiere, entro i limiti di legge, tutte le operazioni agricole, commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, entro i limiti di legge, interessenze o partecipazioni in altre società ed imprese di qualsiasi forma e nazionalità, può prestare garanzia e finanziamenti a favore di società controllanti, controllate o collegate o comunque operanti nel campo di attività della società.

ART. 3

La Società ha sede in Riva del Garda all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Al solo fine dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede è Viale Rovereto n. 146.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire altrove, agenzie, rappresentanze e succursali anche all'estero, e di

sopprimere le medesime.

ART. 4

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società ed i rapporti tra loro in quanto Soci, si intende essere a tutti gli effetti di Legge quello risultante dal libro soci regolarmente tenuto.

ART. 5

La durata della Società è fissata dalla data della sua fondazione al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata e sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II

Capitale Sociale - Azioni

ART. 6

Il Capitale sociale è stabilito in Euro 15.099.006,24 (quindicimilioninovanovemilasei virgola ventiquattro), suddiviso in numero 2.926.164 (duemilioninovecentoventiseimilacentosessantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

La Società è a partecipazione pubblica. E', tuttavia, ammessa partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. Il trasferimento delle azioni ha pertanto effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel libro soci. I vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Ogni azione è nominativa ed indivisibile; in caso di comproprietà di un'azione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune.

La società potrà effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti (quindi con obbligo di restituzione a carico della Società), sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto con deliberazione del C.I.C.R. in attuazione del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria o creditizia) e di tutta la normativa che dovesse anche in futuro regolare la materia.

ART. 7

I Soci non possono trasferire le proprie azioni, o parte di esse, a terzi anche Soci, senza averle in precedenza offerte agli altri soci, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2441 C.C..

ART. 8

Il capitale può essere aumentato una o più volte nei modi di Legge, anche con emissione di azioni di preferenza e l'Assemblea

ordinaria determinerà in tal caso i privilegi spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dagli artt. 2348 e seguenti del C.C..

La Società potrà emettere qualsiasi tipo di obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

E' consentito il conferimento di beni in natura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2343 del C.C..

ART. 9

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che saranno ritenuti più opportuni e convenienti.

A carico dei Soci in ritardo con i versamenti decorre l'interesse legale corrente annuo, fermo il disposto di cui all'art. 2344 del C.C..

ART. 10

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 c.c., anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la Società abbia compartecipazione.

TITOLO III

Assemblee

ART. 11

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in provincia di Trento e in luogo accessibile con normali mezzi di trasporto.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, purchè ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, c.c..

ART. 12

La convocazione delle assemblee dei soci è fatta mediante avviso trasmesso con Raccomandata A.R., con P.E.C. o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, fatto pervenire almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci oppure pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, contenente l'ordine del giorno ed il giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle eventuali ulteriori convocazioni, nel rispetto delle condizioni di legge.

Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello fissato per la prima.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea sarà tuttavia validamente costituita, anche se non convocata come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia altresì presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Agli amministratori e sindaci assenti deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

ART. 13

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre persone, anche non Soci, nel rispetto dell'articolo 2372 del codice civile.

Al Presidente dell'Assemblea è riservato il diritto di constatare la legittimità dell'intervento all'Assemblea, anche per delega.

ART. 14

Ogni azione dà diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento del capitale sociale, l'Assemblea dei Soci, che le delibera, potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle rispettive azioni.

ART. 15

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente, il quale a sua volta, designerà fra gli intervenuti un segretario, a meno che per Legge il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Le copie delle delibere certificate conformi dal Presidente e dal segretario faranno piena fede di fronte a terzi.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione sugli oggetti all'ordine del giorno col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.

Le sole decisioni relative all'approvazione del bilancio ed alla nomina e revoca delle cariche sociali dovranno essere assunte nell'eventuale seconda convocazione a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, qualunque esso sia.

ART. 17

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi del capitale sociale e delibera sugli oggetti all'ordine del giorno con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

ART. 18

Le deliberazioni delle Assemblee sono constatate mediante processo verbale redatto sul libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci da un segretario o dal notaio e sottoscritto dal

Presidente, dal segretario o dal notaio, e, nel caso che il Presidente lo ritenga opportuno, anche dagli scrutatori.

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza della Società

ART. 19

La Società è amministrata da un Amministratore unico o, se consentito dalla legge da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente mediante Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli Organi di amministrazione delle società pubbliche, della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e delle altre normative in materia.

Gli Amministratori restano in carica durante tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare l'amministratore unico, ovvero uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C..

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente nonché un segretario anche esterno, qualora non sia nominato dall'Assemblea.

ART. 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono tenute presso la sede sociale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in provincia di Trento e accessibile con i normali mezzi di trasporto.

ART. 22

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o assicurata, con P.E.C. o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, telex o facsimile da spedirsi almeno due giorni prima.

ART. 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le copie delle delibere certificate conformi dal Presidente e dal segretario faranno piena fede di fronte a terzi.

ART. 24

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione degli atti dispositivi di qualsiasi tipo, a titolo

oneroso o gratuito, ivi compresa ogni forma di acquisizione, concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà, altri diritti reali, diritti di godimento o il possesso di beni immobili, partecipazioni sociali, aziende o rami d'azienda, dell'assunzione di mutui ipotecari, di prestazione di garanzie fidejussorie per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'assemblea ordinaria, ferma in ogni caso la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.

Più segnatamente sono conferite tutte le facoltà in ordine al compimento di tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione di quelli che la Legge riserva in modo esclusivo all'Assemblea o di quelli non attinenti alla gestione ad essa specificamente demandati dal presente statuto.

L'organo amministrativo ha inoltre facoltà di nominare direttori, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare la gestione a un solo amministratore, determinandone mansioni, compensi, poteri, anche con rappresentanza esterna, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre facoltà, nei limiti di Legge e di Statuto, di nominare un vicepresidente, cui spetta esclusivamente la sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ART. 25

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di porre in esecuzione, con firma libera, tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di cassazione e revocazione, e nominare a tal fine avvocati e procuratori alle liti.

ART. 26

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'Assemblea potrà attribuire, entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico, un compenso per l'attività sociale svolta.

TITOLO V

Collegio Sindacale

ART. 27

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea a norma di legge e nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli

Organi delle società pubbliche e delle altre normative in materia.

Prima dello svolgimento di ogni assemblea per la nomina dei membri del Collegio sindacale dovrà essere assunto, a cura dell'Organo amministrativo, che provvederà altresì a comunicarlo ai soci, il parere del Comune di Riva del Garda sulla nomina di uno dei membri effettivi del Collegio sindacale.

L'emolumento del Collegio Sindacale viene determinato nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI

Controllo Contabile

Articolo 28

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'assemblea dei soci provvede alla nomina di un Revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salva diversa disposizione di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il relativo corrispettivo, sentito il Collegio sindacale.

TITOLO VII

Bilancio ed Utili

ART. 29

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà alla formazione del Bilancio sociale con il conto profitti e perdite, da compilarli entrambi secondo le norme di legge.

Per l'approvazione del bilancio provvederà l'Assemblea ordinaria nella sua convocazione annuale.

ART. 30

Dagli utili netti verrà anzitutto prelevato il 5% (cinque per cento) per formare la riserva legale, finché questa abbia raggiunto una somma pari alla quinta parte del capitale. Gli utili residui verranno attribuiti alle azioni, salvo che l'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie, oppure disponga di mandare ai successivi esercizi una parte degli utili e salve le eventuali disposizioni di legge.

L'eventuale pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine fissato di anno in anno dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure presso le casse che saranno indicate.

ART. 31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

ART. 32

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità

della liquidazione e nomina di uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e le attribuzioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

I

Non possono essere corrisposti ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

II

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

III

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice civile e delle altre leggi in materia.